

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2002
In vigore dal 01.04.2002



COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 130.

Art. 2

Integrazioni

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 3

Indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F., anche se non conviventi.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, come determinato in base all'articolo 4 del presente regolamento, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, come determinato in base all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 4

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini I.R.P.E.F. , al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F. risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti da I.R.P.E.F.

Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Income Tax).
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'euro intero più vicino.

Art. 5

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal

richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) Il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza di una franchigia pari ad Euro 15.493,71 composto da:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonera dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dall'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di animazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo

dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

Art. 6

Scala di equivalenza

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge o presenza di figli minori
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;

- + 0,20 per i nuclei familiare con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, 47 comma 1 lettere a), c bis), g) ed l), dell'articolo 49 commi 1 e 2 lettera c) e dell'articolo 51 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì, ai nuclei familiare composti soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.
3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro e parametri correttivi.

Art. 7

Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni comunali agevolate

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 6, comma 3 del presente regolamento.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni.
3. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in €. 7.500,00.

Art. 8

Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La dichiarazione è resa su modello – tipo, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000.
3. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.
4. La dichiarazione ha validità annuale.
5. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiare ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata.
6. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Art. 9

Modalità applicative

L'accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7.

Art. 10

Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art. 11

Revoca dei benefici

1. Nel caso in cui sia accertata l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, il responsabile del servizio dispone la revoca dei benefici concessi. Questo consegue anche la restituzione di quanto il dichiarante ha ricevuto.
2. Il Responsabile, in questo caso, provvede all'invio di una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del debitore.

Art. 12

Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa ordinata.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuto esecutivo ad ogni effetto l'atto deliberativo della sua adozione.

Art. 14

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. E' fatto carico dell'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.